

Avv. CARLO CIPRIANI
Piazza del Popolo n. 18
00187 Roma

Tel. 0695282400 - Fax n. 0695282499

Avv. ANDREA FIGLIUZZI
Viale della Libertà
89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel. 096371662 - Fax n. 0963314067

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
APPELLO CAUTELARE
E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTI-
FICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4,
C.P.A.

per la riforma dell'Ordinanza n. 7015/2021, adottata dal Tar
Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. 10486/2021

Per la Sig.ra **MARCHI' Giuseppina** (C.F.: [REDACTED]), rappresenta e difesa, come da mandato in calce al presente atto, in via disgiunta, dall'**Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: [REDACTED]) e dall'**Avv. Carlo Cipriani** (C.F.: [REDACTED]) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it e carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

(Appellante)

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rap-

presentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** – In persona del Dirigente pro tempore con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, Via Valerio Villareale n.6;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA-ENNA** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Caltanissetta, Via Nino Martoglio n. 1, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, Via Valerio Villareale n.6;

(Appellati)

E NEI CONFRONTI DI

BIVONA Serena, CHIAROLANZA Eleonora, LAVORE Laura e MARCHESI Rosamaria Roberta rappresentati e difesi **dagli Avvocati Massimo Barrile e Luciano Romeo**, domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimo Barrile in Palermo, Via P.Pe di Villafranca n. 10;

(CONTROINTERESSATI)

NONCHE' AI FINI DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., su cdc per insegnamento comune e di sostegno, che, in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli appellanti e quindi considerati potenziali

(CONTROINTERESSATI)

PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO

- Dell'**Ordinanza n. 7015/2021**, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. 10486/2021, depositata in data 07/12/2021, non notificata alla ricorrente, nella parte in cui ha respinto l'istanza cautelare con la quale i ricorrenti chiedevano che il Tribunale Amministrativo adito volesse disporre **la sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con contestuale e consequenziale sospensione **della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742**, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale.

In particolare, la ricorrente domandava, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti impugnati:

- **della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742**, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021**, prot. n. 13377;
- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021** prot. n. 20446;
- **nota dell'USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021**, prot. n. 0014290;

- **dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi**, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio Scolastico di Caltanissetta-Enna;
- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, di attuazione del precedente (doc.13);
- **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in corso di riconoscimento”.

PREMESSA IN FATTO

1) Con il ricorso n. 10486/2021, l'odierna appellante, chiedeva al Tar Lazio adito, **in via cautelare**, di voler disporre **la sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno.

- **Nel merito**, l'appellante, domandava al Tar Lazio adito, di **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **ANNULLARE la nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742**, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 12.07.2021**, prot. n. 12806;
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021**, prot. n. 13377;
- **ANNULLARE** le note emanate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Calta-

nissetta-Enna recanti il depennamento della ricorrente dalla prima fascia dei propri elenchi aggiuntivi in applicazione della nota USP Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, e segnatamente:

- **nota dell'USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290** (doc. 4);
- **nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021** prot. n. 14835;
- **ANNULLARE i singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi**, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;
- **ANNULLARE** per quanto di ragione i provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- **il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, di attuazione del precedente (doc.13);
- **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- conseguentemente **ORDINARE** agli ambiti territoriali di Palermo, Cata-

nia, Caltanissetta-Enna, Ragusa e Messina **di procedere a rettificare la Graduatoria di I Fascia delle G.P.S. e i singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);**

- conseguentemente **ORDINARE** all'U.S.R. Sicilia e all'Ambiti Territoriale di Caltanissetta-Enna di procedere al reinserimento della ricorrente, per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.;

2) A tale fine, nel proprio ricorso al TAR, **l'odierna appellante aveva esposto, in fatto, che:** "ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, **attraverso la Unimorfe International**. Il predetto titolo, come tutti i titoli esteri, **dev'essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tale titolo dev'essere utilizzato secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona. Una volta conseguito il Titolo di Specializzazione sul Sostegno, hanno presentato apposita domanda al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato **dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021**. Successivamente, la predetta ricorrente proponeva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento ri-**

chiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo". A seguito della presentazione delle relative domande, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021 la predetta ricorrente veniva inserita negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per quanto concerne l'insegnamento su sostegno. Successivamente l'U.S.R. Sicilia, a ridosso della chiusura della finestra in cui era possibile presentare la domanda per inserimento negli elenchi aggiuntivi ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota del M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021 con il quale ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento. Nella medesima nota veniva specificato, altresì, che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*. A seguito della pubblicazione da parte della nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021, **l'U.S.R. Sicilia, in data 9 agosto 2021 pubblicava la nota n. 20742**, con la quale è stata di-

sposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.M. 51/2021 dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti. **Successivamente l'ambito territoriale di Caltanissetta-Enna procedeva a pubblicare le note oggi impugnate con le quali, nel richiamare la nota n. 20742 del 09.08.2021 dell'U.S.R. Sicilia, procedeva ad escludere l'odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 09.08.2021, entro il 21.07.2021 le domande finalizzate: A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e di-**

sponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee. Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto delle note del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*, e dell'U.S.R. Sicilia del 09.08.2021 con la quale l'U.S.R. Sicilia comunica che viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale".

3) Tuttavia, il TAR, con l'ordinanza che in questa sede si impugna, respingeva l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *"Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati, e che tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell'art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere, anche attraverso gli uffici comunali, il*

relativo recapito. Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare articolata non appare meritevole di accoglimento" (Cfr. **Allegata Ordinanza n. 7015/2021**).

DIRITTO

- L'odierna appellante propone **appello cautelare, ex art. 62 CPA**, dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, riportandosi integralmente a quanto contenuto negli atti difensivi di primo grado e **insistendo per la sospensione della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742**, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale e contestualmente di tutte le note emanate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta-Enna recanti il depennamento della ricorrente dalla prima fascia dei propri elenchi aggiuntivi in applicazione della nota USP Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, e segnatamente:
 - **nota dell'USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290;**
 - **Nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021** prot. n. 14835;
 - **dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi**, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP.

* * * * *

Ciò che preme subito evidenziare è che **non sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati equivarrebbe a vanificare, comunque, l'esito dell'instaurato giudizio.** L'appellante subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile in conseguenza del fatto che, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., vedrebbero preclusa la possibilità di poter ambire ad ottenere ***supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, e successivamente ad ambire a supplenze temporanee,*** e che, in mancanza di queste, rischierebbero addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.

Sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, invece, si tutelerebbe il diritto dell'odierna appellante.

Il provvedimento impugnato è quindi ingiusto e illogico, per i motivi che saranno meglio specificati *infra*, e la sua sospensione si pone in termini urgenti.

* * * * *

ERRORE NEL GIUDICARE DELL'ORDINANZA APPELLATA.

Nel corpo dell'ordinanza collegiale impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dai ricorrenti, motivando (?) la decisione *"Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati, e che tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell'art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per co-*

noscere, anche attraverso gli uffici comunali, il relativo recapito. Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare articolata non appare meritevole di accoglimento.”.

Con tale stringata motivazione, **il Giudice amministrativo ha erroneamente ritenuto che il ricorso non fosse stato notificato ad almeno uno dei soggetti controinteressati, come prescritto dall'art. 41, co. 2, c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso, ma in realtà non è così!**.

In realtà, invece, il ricorso era stato ritualmente notificato ai controinteressati, nelle persone di Serena Bivona, Eleonora Chiarolanza, Laura Lavore e Rosamaria Roberta Marchesi e contestualmente era stata presentata anche Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., sulla quale il Tar Lazio non si è pronunciato.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.

Poiché si rende necessario **valutare l'effettuazione della notifica del ricorso di I Grado ad almeno uno dei soggetti controinteressati**, a tal proposito, di seguito, si esporranno, le motivazioni per i quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare.

Quindi, a parere del TAR, la domanda cautelare dei ricorrenti non meriterebbe accoglimento *"Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati, e che tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell'art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per*

tempo per conoscere, anche attraverso gli uffici comunali, il relativo recapito. Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare articolata non appare meritevole di accoglimento."

Non pare corretta tale valutazione.

L'odierna appellante, come è stato già osservato, ha regolarmente notificato il ricorso di I grado sia agli enti resistenti che ad alcuni soggetti controinteressati individuati nelle persone di Serena Bivona, Eleonora Chiarolanza, Laura Lavore e Rosamaria Roberta Marchesi e, contestualmente, aveva anche proposto Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio.

I soggetti controinteressati risultano anche costituiti in giudizio nel procedimento dinanzi al Tar Lazio, motivo per cui non si capisce come sia scaturita la motivazione della mancata notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati.

La motivazione posta a fondamento del rigetto dell'Istanza Cautelare è, pertanto, profondamente illegittima e ingiusta.

Orbene, l'odierna ricorrente, ha proposto ricorso al fine di vedersi dichiarato ed accertato il diritto all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento, e per tale motivo ha compiuto quanto previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. notificando il ricorso

so a docenti individuati come controinteressati e, contestualmente, richiedendo di essere autorizzati a notificare per pubblici proclami.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, infatti, il ricorso dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli stessi.

Il Tar Lazio, pertanto, se avesse constatato la notifica ai soggetti controinteressati, avrebbe potuto anche accogliere la richiesta cautelare della ricorrente, e, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, avrebbe potuto disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente, che avrebbe consentito di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati.

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, non è ragionevole né tanto meno legittima la reiezione dell'Istanza cautelare da parte del Tar Lazio.

* * * * *

Si evidenzia che il diritto dell'odierna appellante all'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. va tutelato nell'immediatezza, trattandosi di docente in possesso di un titolo conseguito all'estero in attesa di essere riconosciuto.

Il titolo estero posseduto dall'odierna appellante soggiace al principio della **libera circolazione dei lavoratori e dell'equipollenza dei titoli**, come da **Direttiva europea 2005/36**. In particolare, *"l'esigenza cautelare prospettata dall'appellante, ferma la clausola del possesso del conseguimento del titolo di Abilitazione all'Insegnamento o di Specializzazione sul Sostegno entro il 30 Luglio 2021, può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della I fascia delle G.P.S."*.

Come già affermato da codesto On.le Consiglio di Stato, infatti, **i docenti che hanno conseguito un titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno all'estero, e che hanno chiesto al MIUR il riconoscimento del titolo, essendo in attesa del riconoscimento, devono essere inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 670 del 11/02/2019).**

Il titolo posseduto dall'odierna appellante, conseguito all'estero e in attesa di essere riconosciuto dal Ministero, deve considerarsi idoneo all'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze.

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., *"qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricom-*

prende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann).

Il M.I. e il M.U.R., dunque, non permettendo all'odierna appellante l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, **ha comportato così una discriminazione** tra soggetti aventi lo stesso titolo ed espletanti le medesime funzioni.

Considerato che, nelle more delle determinazioni delle Amministrazioni adite, in virtù del suddetto titolo professionale conseguito all'estero, l'odierna ricorrente è stata ammessa con riserva negli Elenchi Aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I fascia per la classe di concorso ADSS e con i provvedimenti impugnati, senza che nelle more fosse intervenuta alcuna determinazione in ordine alla menzionata richiesta di riconoscimento, è stata esclusa dalla predetta graduatoria in ragione del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, **per un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, senza la preventiva adozione del provvedimento che esaurisce il procedimento amministrativo cui la riserva inerisce – nella specie quello relativo alla richiesta di riconoscimento di qualifiche e titoli professionali esteri – non possa legittimamente procedersi a escludere i candidati da una graduatoria nella quale sono stati condizionata-**

mente ammessi.

Si impone, pertanto, che, prima di ogni ulteriore determinazione, vi sia la necessità di una preventiva pronuncia dell'Amministrazione sul punto del richiesto riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero, e che, fino a tale conclusiva determinazione, prevale l'interesse della ricorrente alla conservazione del posto in graduatoria acquisito per effetto della disposta ammissione con riserva.

Il Consiglio di Stato, infatti, con recente sentenza n. 5415/2021 del 19.07.2021 ha esplicitamente affermato che *'Le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente.*

Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non

cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi.

Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per "consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale."

Ne deriva che l'odierna appellante, con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, ha diritto ad essere ammessa con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S..

* * * * *

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) discriminare l'odierna appellante escludendola dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. e dall'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto violando palesemente il dettato costituzionale e creando una discriminazione tra soggetti muniti dello stesso titolo ed espletanti le medesime funzioni.

* * * * *

L'ORDINANZA DEL TAR E' IMMOTIVATA: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.

Non stupisce, invero, che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi.

Non stupisce perché, non essendoci alcun conflitto tra le posizioni degli appellanti, non avrebbe potuto motivare tale sua decisione.

Ma ciò non toglie, chiaramente, che gli appellanti se ne dolgano.

Del resto, l'**art. 3 del Codice del Processo Amministrativo** (rubricato "dovere di motivazione e sinteticità degli atti"), al primo comma prescrive che, in generale, *"Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato"*.

Più in particolare, poi, l'**art. 55/9 del CPA**, prescrive che ***"L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso"***.

Il contenuto di tale norma non è stato rispettato dal TAR.

Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si avvede del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo.

Quanto poi alla motivazione in ordine alla valutazione del pregiudizio, non può certo definirsi tale, la stringata considerazione per cui l'istanza cautelare non è valutata favorevolmente dato che *"Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati, e che tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell'art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere, anche attraverso gli uffici comunali, il rela-*

tivo recapito. Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare articolata non appare meritevole di accoglimento."

Certo è che, innanzi a un'ordinanza non motivata, quale quella impugnata, è anche difficile replicare.

Il ricorso è stato regolarmente notificato ai soggetti controinteressati, motivo per cui è assolto l'onere della notificazione ex art. 41, comma 2, c.p.a. ed era stata richiesta, inoltre, ai fini dell'integrale integrazione del contraddittorio, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

* * * * *

A fronte di quanto riportato, non paiono sussistere dubbi in ordine all'illegittimità dell'ordinanza impugnata, che, quindi, è ingiusta e lesiva degli interessi dell'appellante, che non può condividere le succinte argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto; per tali motivi, la ricorrente impugna l'ordinanza n. 7015/2021 chiedendone la riforma, riportandosi integralmente al contenuto del ricorso, che deve qui intendersi integralmente trascritto ai fini dell'accoglimento del presente atto d'appello cautelare.

* * * * *

L'esclusione dell'appellante dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze non potrebbe essere giustificata dal richiamo alla nota n. 20742 emessa dall'U.S.R. Sicilia in data 09.08.2021 con la quale viene *"disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti*

*all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale", richiamata dai vari ambiti territoriali nelle note di esclusione oggetto di impugnazione, **in quanto tale nota non può essere considerata un provvedimento di diniego del titolo di Abilitazione e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, essendo necessario che l'Amministrazione si pronunci con un provvedimento specifico avendo a riguardo la posizione del ricorrente.***

L'esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei possessori di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia non potrebbe essere giustificata neanche dal richiamo dell'art. 2, comma 1, del D.M. 51/2021 in quanto emesso in contrasto con la Lex Specialis, rappresentata dalla circolare ministeriale O.M. 60/2020.

Il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che ha escluso l'odierna appellante, che ha conseguito un titolo all'estero entro il 30 Luglio 2021 ed è in attesa di riconoscimento, dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). La nota n. 20742 dell'USR Sicilia e i decreti di esclusione emessi dall'ambito territoriale di Caltanissetta-Enna che la richiamano, sono stati emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020, che **all'art. 7, comma 4, lett. e) dispone che "qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della do-**

manda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo". E tale disposizione, relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, è stata ulteriormente specificata e precisata con l'ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza.**

* * * * *

Alla luce delle superiori premesse, dunque, deve essere dichiarata illegittima la nota n. 20742 emessa dall'U.S.R. Sicilia in data 09.08.2021 con la quale viene *"disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale"*, e di conseguenza i decreti di esclusione emessi dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna che la richiamano.

* * * * *

A questo punto possiamo affermare tranquillamente che, nella condotta dell'Amministrazione, si delinea un **eccesso di potere** – di cui si è abbondantemente trattato nel ricorso - ossia il cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione, o, come altri lo hanno definito, la scorrettezza in una scelta discrezionale, o, ancora, il vizio dell'atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere.

Comunque lo si voglia definire – ci sembra più corretta la definizione di

D'ALBERTI, che descrive l'eccesso di potere come una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza – non pare dubbia la circostanza che, nel caso in esame, l'Amministrazione appellata abbia posto in essere un comportamento ampiamente violativo dei citati principi generali e quindi con evidente eccesso di potere –ove non si ritenga l'atto dell'Amministrazione adottato in violazione della legge.

Se il ragionamento seguito dall'Amministrazione è illogico, incoerente o irragionevole, allora vuol dire che c'è eccesso di potere.

Chi scrive non ha dubbi a tale proposito.

* * * * *

PERTANTO L'APPELLANTE CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia, in relazione ai vizi di legittimità enunciati (violazione di legge ed eccesso di potere) e, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere, **IN VIA CAUTELARE, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio e, previa integrale riforma** dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione III *bis*, n. 7015/2021 oggetto dell'odierno appello:

- **SOSPENDERE** l'efficacia del **nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742**, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale e contestualmente di tutte le note emanate dai singoli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Siciliana recanti il depennamento dei ricorrenti dalla prima fascia dei propri elenchi aggiuntivi in applicazione della nota USR Sicilia, 9 agosto 2021 n.

20742, e segnatamente:

- **nota dell'USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290;**
- **Nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021** prot. n. 14835;
- **dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi**, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP., per i suesposti e documentati motivi, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, **ORDINANDO**, altresì, all'A.T. di Caltanissetta-Enna di inserire con riserva la Prof.ssa MARCHI' Giuseppina negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. per la cdc ADSS.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio da distrarre al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
- Si chiede che la segreteria dell'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia trasmettere l'eventuale decisione positiva con la possibile urgenza alla Segreteria della Sezione Terza *bis* del Tar Lazio, affinché venga fissata l'udienza di merito del ricorso R.G. n. 10486/2021.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- Ordinanza appellata n. 7015/2021, Tar Lazio, Sezione III Bis;

Documenti prodotti avanti al TAR LAZIO:

- Copia Ricorso al TAR;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in data 12.07.2021, prot. n. 12806;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Caltanissetta-Enna in

data 22.07.2021, prot. n. 13377

- Nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021 prot. n. 14835;
- Reclamo inviati da parte di alcuni ricorrenti tra i quali risulta la Prof.ssa Marchi Giuseppina;
- O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;
- Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;
- D.M. n. 51 del 03.03.2021;
- Nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021;
- D.M. n. 242 del 30.07.2021;
- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;

Si chiede, sin d'ora, che il Consiglio di Stato adito acquisisca tutta la documentazione amministrativa, relativa ai provvedimenti impugnati, esistente presso l'Amministrazione resistente e non in possesso dei ricorrenti.

Si dichiara che il presente ricorso avverso ordinanza cautelare è esente dal pagamento del Contributo Unificato.

Serra San Bruno/Roma, 01.02.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO ISTANZA
CAUTELARE MONOCRATICA *INAUDITA ALTERA PARTE* EX ARTT. 56 E
57 D.LGS. 2/7/2010 N. 104.**

Come si è rilevato, nella fattispecie oggetto del presente appello sussistono, indiscutibilmente, entrambi i presupposti di legge (*fumus boni iuris e periculum in*

mora) per confidare nell'accoglimento della domanda cautelare.

La sussistenza del *fumus boni iuris* deriva, invero, da tutto quanto sopra ampiamente argomentato e al quale integralmente ci si riporta.

SUL PERICULUM IN MORA

Presupposto indefettibile per ottenere l'invocata misura cautelare è l'esistenza di un pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, con la conseguente necessità che si adottino provvedimenti interinali.

Nel caso di specie appare assolutamente evidente tale esigenza e, per tale ragione, la scrivente difesa chiede che con la conseguente sospensiva, in via cautelare, **la Comunicazione di Esclusione dalla I Fascia delle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. n. 20742 emesso dall'USR Sicilia in data 09.08.2021** e, contestualmente, dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna, nonché la **nota emessa dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna in data 18.08.2021** prot. n. 14835 e **della nota M.U.R. del 14.07.2021, del D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **impugnati siano immediatamente sospesi.**

Si chiede, pertanto, l'accoglimento del presente appello, chiedendosi che il Con-

siglio di Stato adito Voglia **SOSPENDERE la Comunicazione di Esclusione dalla I Fascia delle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. n. 20742 emesso dall'USR Sicilia in data 09.08.2021**, e conseguentemente le note di esclusioni dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna che la richiamano, con la quale viene *"disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale"* in palese violazione dell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020.

Il presupposto perché possa essere accordata questa tutela è la *"estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio"*: da tanto discende la necessità che il provvedimento richiesto sia emesso *inaudita altera parte* al fine di assicurare la pienezza e la effettività della tutela giurisdizionale richiesta.

SULL'URGENZA DEL PROVVEDERE

L'urgenza del riconoscimento del diritto dei ricorrenti è di solare evidenza, sol che si pensi che la **procedura di convocazione dei docenti e dei supplenti per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili, si è conclusa il 31 Dicembre 2021. E la ricorrente ha perso definitivamente le speranze di poter aspirare ad ottenere una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche dalle G.P.S. e che, in mancanza di questa, e, quindi, avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.**

È evidente, quindi, che negare alla ricorrente la possibilità di continuare a insegnare e aspirare ad ottenere un incarico di supplenza comporterebbe, per lei,

un **gravissimo e irreparabile danno.**

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo all'odierna ricorrente un pregiudizio irreparabile, **negandole l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e non dandole la possibilità di poter concorrere: all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.**

Il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto dell'odierna ricorrente non può quindi trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché **ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva** e, di fatto, **pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto della medesima** a poter continuare a insegnare.

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dalla ricorrente sia gravissimo e irreparabile, in quanto la perdita definitiva della possibilità di insegnare comporterebbe l'impossibilità per la stessa di continuare a svolgere il proprio lavoro.

Da tutto quanto sopra, risulta di solare evidenza come il danno prodotto nei confronti dei ricorrenti sia gravissimo e irreparabile.

In ciò si evidenziano ancor più **l'imminenza e l'attualità del pregiudizio**. La migliore dottrina ritiene invero che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implichi che «*l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina pro-*

bilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato» (Montesano 1955, 79). Non è dunque sussistente, nel caso in esame, una mera remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; al contrario, **il danno alla professionalità dell'odierna appellante incombe con vicina e alta probabilità.**

Nessun dubbio residua, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama **una pronuncia il più possibile celere**, quale solo la procedura instaurata può garantire.

Con vittoria delle spese di lite anche della presente fase cautelare ed attribuzione ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.

Si chiede che la segreteria dell'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia trasmettere l'eventuale decisione positiva con la possibile urgenza alla Segreteria della Sezione Terza *bis* del Tar Lazio, affinché venga fissata l'udienza di merito del ricorso R.G. n. 10486/2021.

Serra San Bruno/Roma, il 01.02.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Come già rappresentato al giudice di prime cure, le censure contenute nel presente ricorso in appello, potrebbero interessare tutti i docenti figuranti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna convenuto in giudizio passibili di essere pregiudicati dall'eventuale inserimento dell'odierna appellante nelle suddette graduatorie.

Per l'effetto, il numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio ha reso e rende di fatto impossibile l'esecuzione delle numerose notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà a reperire residenze ovvero domicili certi dei contro interessati, con conseguente incertezza del buon esito della notifica. La notifica del presente appello nei modi ordinari è impraticabile, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei contro interessati.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori ripropongono in questa sede formale istanza, affinché l'Ecc.mo Presidente Voglia autorizzare la notifica del presente appello per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, C. p.a., tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti).

Serra San Bruno/Roma, 01.02.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

Avv. Carlo Cipriani